REGOLAMENTO 2019/2020

L'Associazione Sportiva Dilettantistica **"Nuova Atletica Isernia"** ha come obiettivo la promozione dell'attività di Atletica leggera, in tutte le sue forme e specialità.

Tutti gli appartenenti all'Associazione, e chiunque faccia richiesta di iscrizione, deve rispettare il seguente regolamento, che ne disciplina l'attività.

Art. 1 - Ogni socio:

- deve avere i requisiti per essere iscritto alla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera);
- deve essere in possesso di certificato medico di idoneità all'attività agonistica per l'atletica leggera in corso di validità;
- si impegna a partecipare in modo continuativo all'attività sportiva promossa dall'Associazione, che ogni anno pubblica il calendario delle manifestazioni ritenute di interesse, nell'ambito delle quali sono individuate le "gare obiettivo".

Art. 2 - L'Associazione fornisce a tutti gli associati un kit di abbigliamento sportivo (completo gara, tuta e t-shirt) contraddistinto dai colori sociali, riportante il logo dell'Associazione e dei partner commerciali.

Art. 3 – All'atto dell'iscrizione l'atleta deve corrispondere € 50,00 a titolo di quota associativa ed € 50,00 a titolo di contributo per l'acquisto del kit di abbigliamento. L'Associazione provvede al tesseramento dell'atleta, alla affiliazione alla Federazione e a tutti i servizi funzionali all'attività agonistica (assistenza e informazioni nelle gare di maggiore interesse, pubblicazioni, servizio mail, ecc...).

L'associazione provvede ad iscrivere ogni associato, che ne fa richiesta nelle forme stabilite, alle gare in calendario. Art. 4 - All'atto dell'iscrizione ogni associato comunica un proprio esclusivo indirizzo di posta elettronica, sul quale saranno effettuate le comunicazioni sociali, e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione. Ogni richiesta e comunicazione diretta alla società deve essere effettuata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica "info@nuovatleticaisernia.it" e/o agli altri eventuali indirizzi che il Direttivo provvederà a segnalare durante la stagione. Tutte le richieste e le comunicazioni effettuate al di fuori dei canali "ufficiali" non saranno prese in considerazione.

Art. 5 - Nel rispetto degli obblighi federali e contrattuali con i partner commerciali, ciascun socio è obbligato ad utilizzare il completo gara e ogni altro materiale fornito dall'Associazione durante qualsiasi evento sportivo cui partecipi, anche se non ricompreso fra quelli promossi dall'Associazione. Chi, per motivi oggettivi, fosse impossibilitato ad utilizzare la prescritta divisa, dovrà darne comunicazione prima della gara ad un membro del Comitato Direttivo, in modo da ottenere l'eventuale autorizzazione a disputare la competizione con abbigliamento non conforme.

I tesserati che vogliano stipulare contratti di sponsorizzazione individuali con soggetti diversi dai partner commerciali dell'Associazione devono essere autorizzati dal Comitato Direttivo e potranno apporre eventuali loghi dello sponsor solo nei modi concordati ed in ogni caso senza mai occultare il logo ed il nome dell'Associazione o quelli dei suoi partner commerciali "ufficiali".

Art. 6 - Qualora l'atleta non rispetti quanto previsto dal precedente punto ed abbia comportamenti antisportivi sia in gara che fuori, la prima violazione ha come conseguenza la formale censura da effettuarsi a mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato. Ogni eventuale ulteriore violazione sarà valutata dal Comitato Direttivo, che deciderà di volta in volta con sanzioni che potranno andare dalla decurtazione di punti nella classifica interna di società alla ammenda, fino alla eventuale sospensione, squalifica o radiazione nei casi più gravi. **Le sanzioni saranno graduate in relazione alla gravita del comportamento lesivo del decoro, dei principi sportivi e dello spirito associativo.**

Qualora l'Associazione è sanzionata per violazioni commesse dal singolo atleta, quest'ultimo è obbligato a rimborsare ogni eventuale onere sostenuto nei 7 gg successivi alla richiesta.

Art. 7 - Qualora un socio intenda recedere dall'Associazione deve darne tempestiva comunicazione scritta al Comitato Direttivo, anche via mail.

Art. 8 - L'Associazione provvede:

- a comunicare ai soci il calendario delle gare, scelte tra quelle previste dal calendario Fidal nazionale e regionale;
- a raccogliere le adesioni di partecipazione;
- alla iscrizione alle gare promosse.

Art. 9 – L'atleta, che pur avendo fatto richiesta di iscrizione ad una gara in programma, non vi partecipa, è obbligato a rimborsare all'Associazione il costo sostenuto per l'iscrizione e di ritirare nel più breve tempo possibile, comunque non oltre dieci giorni, il pacco gara temporaneamente depositato presso la sede sociale. Qualora il contenuto del pacco gara non venga ritirato entro il termine di dieci giorni dallo svolgimento della gara, l'Associazione non è responsabile della sua conservazione. Non è prevista la consegna dei pacchi non ritirati in luoghi diversi dalla sede sociale.

Art. 10 – I premi di società vinti nelle gare promosse dall'Associazione sono dell'Associazione. Invece, ciascuno atleta ha diritto ai premi stabiliti dal regolamento di gara per la categoria di appartenenza.Al termine della gara ogni atleta è tenuto a ritirare personalmente il premio, oppure può delegare altro atleta. La società non è responsabile del mancato ritiro dei premi individuali. I premi individuali comunque ritirati saranno depositati presso la sede sociale e ritirati dall'atleta con le modalità stabilite al precedente punto. I premi non ritirati nei termini rimangono a disposizione della società.

Art. 11 - Se il regolamento della manifestazione sportiva prevede un premio per l'Associazione, quest'ultimo, qualora si tratti di rimborso spese o premio non divisibile e non deteriorabile, sarà accantonato e cumulato per essere attribuito secondo merito al termine di ogni anno agonistico.

Art. 12 - I membri dell'Associazione, al termine di ogni anno agonistico, si riuniscono in assemblea generale per prendere atto del rendiconto della gestione e del bilancio dell'attività sociale. Nella stessa sede si procede a definire il programma per il successivo anno agonistico.

Art. 13 - Al termine della stagione agonistica vengono redatte classifiche di merito, che tengono conto da una parte della quantità di gare promosse dall'Associazione, cui l'iscritto ha partecipato, dall'altra dei risultati ottenuti.Art 14 - Ogni atleta ha l'onere di documentarsi, utilizzando il sito dell'Associazione all'indirizzo www.nuovatleticaisernia.it, sulle modifiche di calendario, di regolamento e su qualsiasi novità riguardante le attività dell'ASD NAI.

Il Presidente

Agostino Caputo